

genitori o tutori all'arruolamento dei minori di diciotto anni, nel caso previsto dal 3° alinea dell'art. 73 del Codice per la marina mercantile, può estendersi a tutti i contratti d'arruolamento da stipularsi dai minori prima che abbiano raggiunto la detta età, o può invece riguardare uno o più contratti soltanto, od essere limitata ad un determinato tempo.

471. I genitori o tutori possono nell'atto d' autorizzazione stabilire tutte le condizioni, che stimano convenienti nell'interesse dei loro rappresentanti, non esclusa quella riguardante il divieto di una certa classe di viaggi.

472. I genitori ed i tutori hanno pure la facoltà di restringere o di revocare in ogni tempo la data autorizzazione.

Se però allo spirare del termine per cui questa è impartita, ovvero all'atto della revoca o limitazione della medesima fosse in corso un contratto stipulato dal minore, il contratto medesimo continuerà ad avere il suo effetto e potrà anche in caso di bisogno, e a norma delle leggi commerciali, essere prorogato e rinnovato.

473. Le autorizzazioni o modificazioni di cui nei precedenti articoli 470, 471

e 472 saranno fatte avanti notaio, ovvero avanti il sindaco, e presentate agli uffizi di porto, i quali dovranno conservarle fra i documenti di matricolazione della persona cui si riferiscono, dopo fattone cenno sulle matricole o registri della gente di mare e sui relativi libretti o fogli di ricognizione.

Avvenendo che la presentazione delle autorizzazioni e modificazioni sia fatta ad un uffizio di porto diverso da quello dove è iscritto l'interessato, saranno esse accertate, e dopo fattone cenno sui libretti di matricola o fogli di ricognizione, spedite all'uffizio di porto competente.

Anche i regi uffiziali consolari procederanno come sopra è detto.

474. Il consenso per l'arruolamento dei giovanetti indicati nell'art. 262 del Codice civile conterà da dichiarazione degli amministratori dell'ospizio.

CAPO XIV.

Dei rimpatrii.

Sezione I.

Indennità di via alle persone congedate dal servizio dei bastimenti nazionali.

475. Le indennità di via che, secondo il disposto dell'art. 76 del Codice per la